CAMERA DEI DEPUTATI N. 3209

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 marzo 1971 *(Stampato n. 285)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Ordinamento penitenziario

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 marzo 1971

DISEGNO DI LEGGE

—

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1.

(Attribuzioni dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena)

Il Ministero di grazia e giustizia nell'ambito dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena:

1) provvede alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive ed alla custodia preventiva, nei casi indicati dalla legge;

2) predispone ed attua i provvedimenti relativi al trattamento rieducativo dei condannati e dei sottoposti a misure di sicurezza:

3) soprintende e coordina l'attività delle Amministrazioni statali, degli enti di qualsiasi natura e dei privati che si occupano dell'assistenza ai dimessi degli istituti di prevenzione e di pena e ai sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive nella prima fase del loro reinserimento sociale;

4) esercita ogni altra attribuzione ad esso devoluta dalla legge.

ART. 2.

(Istituto di studi penitenziari)

È costituito presso il Ministero di grazia e giustizia l'Istituto di studi penitenziari.

Il Presidente dell'Istituto e gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Le norme per l'organizzazione dell'Istituto sono emanate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 3.

(Compiti dell'Istituto di studi penitenziari)

L'Istituto attende alle ricerche scientifiche in materia di prevenzione del reato o di trattamento dei condannati; collabora con le istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano delle suddette materie e provvede a pubblicazioni scientifiche.

ART. 4.

(Scelta del personale civile e militare degli istituti di prevenzione e di pena)

Il personale destinato agli istituti di prevenzione e di pena è scelto con particolare riguardo all'importanza morale e sociale ed alla rilevanza giuridica, scientifica e tecnica dei compiti ad esso affidati e specialmente di quelli rieducativi.

ART. 5.

(Corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento)

Il personale civile, oltre i corsi previsti dall'articolo 150 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, frequenta, durante il periodo di prova,

un corso di specializzazione, e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

Il personale militare, oltre alla scuola ed ai corsi previsti dal Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, frequenta un corso di specializzazione e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

L'Amministrazione della giustizia, per i corsi di cui ai commi precedenti, nonché per eventuali corsi per i Magistrati ed appartenenti ad altre Amministrazioni, può avvalersi dell'Istituto di studi penitenziari di cui all'articolo 2.

ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE DI SICUREZZA. ASSISTENZA

TITOLO I

TRATTAMENTO PENITENZIARIO

CAPO I

NORME GENERALI DEL TRATTAMENTO.

ART. 6.

(*Umanità del trattamento e rieducazione dei soggetti*)

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve tendere, mediante la reintegrazione e lo sviluppo della personalità, alla rieducazione dei soggetti.

L'ordine e la disciplina devono essere mantenuti e deve essere garantita la sicurezza degli istituti. Non possono essere adottate restrizioni incompatibili con le finalità sopraindicate e che, comunque, contrastino con il rispetto della persona umana.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, a condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Alla rieducazione concorrono tutte le attività organizzate o consentite negli istituti e a tal fine sono di fondamentale importanza l'istruzione, il lavoro e la religione.

Il trattamento è attuato secondo il criterio dell'individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni del soggetto.

ART. 7.

(*Istruzione*)

Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli ordinamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla particolare condizione dei soggetti.

L'istruzione primaria è obbligatoria per gli analfabeti.

Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore agli anni 25.

Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati.

È favorita, anche con opportune iniziative dell'Amministrazione, la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione, quando ciò sia possibile e non risulti in contrasto con le esigenze della disciplina e della sicurezza.

Gli istituti penitenziari dispongono di una biblioteca fornita di libri e di periodici a contenuto informativo, istruttivo, educativo e ricreativo, dei quali deve essere favorita la lettura. A tal fine dev'essere assicurata la libertà di scelta delle letture e dev'essere concessa, quotidianamente, adeguata disponibilità di tempo.

ART. 8.

(*Lavoro*)

Ai fini della rieducazione, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.

Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo, è rivolto alla produzione di beni o servizi, è remunerato e deve contribuire a fare acquisire o sviluppare l'abitudine al lavoro e una qualificazione professionale che valga ad agevolare il reinserimento nella vita sociale.

Nell'assegnazione al lavoro dei condannati e degli internati si deve tener conto dei loro desideri e delle loro attitudini. nonché delle

loro precedenti attività e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione.

Gli addetti al lavoro fruiscono della tutela assicurativa e previdenziale nonché del riposo festivo secondo le leggi vigenti.

La durata del lavoro ordinario non può superare le otto ore giornaliere.

ART. 9.

(*Religione e pratiche di culto*)

I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.

La libertà delle manifestazioni di culto è conciliata con le esigenze giudiziarie e con quelle attinenti all'ordine e alla disciplina.

Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facoltà di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.

I detenuti e gli internati possono tenere presso di sé libri inerenti alla religione professata.

ART. 10.

(*Attività culturali, ricreative e sportive*)

Negli istituti sono organizzate attività culturali e ricreative, con letture, conferenze, audizioni radiofoniche, concerti, proiezioni cinematografiche e televisive nonché attività sportive.

ART. 11.

(*Rapporti con la famiglia e col mondo esterno*)

Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie e ad agevolare opportuni rapporti col mondo esterno.

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti nonché con altre persone secondo le modalità previste nel successivo titolo V e, ove non ostino motivi di ordine e di sicurezza, sono autorizzati a tenere presso di sé quotidiani, periodici e libri.

ART. 12.

(*Norme di condotta dei detenuti e degli internati - Obbligo di risarcimento del danno*)

I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti, e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.

I detenuti e gli internati devono osservare le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalle autorità competenti.

Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri. Può essere soltanto consentito che, previo parere conforme del Consiglio di disciplina, i soggetti meritevoli di fiducia abbiano incarichi determinati per l'espletamento di specifiche attività lavorative o ricreative.

I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'Amministrazione sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

Le somme occorrenti al risarcimento sono prelevate dal peculio.

ART. 13.

(*Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva*)

Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva sono a carico dello Stato.

ART. 14.

(*Diritti di reclamo*)

Ai detenuti e agli internati è consentito di rivolgere individualmente istanze o reclami, orali o scritti in busta chiusa, al direttore dell'istituto e alle autorità indicate nella presente legge.

CAPO II

INDIVIDUALIZZAZIONE E DIFFERENZIAZIONE DEL TRATTAMENTO.

ART. 15.

(*Individualizzazione e modalità del trattamento*)

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, adeguarsi alle modificazioni delle sue condizioni personali ed essere attuato fin dal momento dell'ingresso in istituto.

A tal fine è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.

Per ciascun soggetto, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento da effettuare.

Per l'osservazione e il trattamento, l'Amministrazione, oltre che del proprio personale, può avvalersi dell'opera di specialisti in psicologia e in psicopatologia.

In base a tali indicazioni, presso l'istituto di assegnazione viene compilato il programma di trattamento. Il programma è integrato o modificato secondo le esigenze che si presentano nel corso dell'esecuzione della pena e della misura di sicurezza.

ART. 16.

(*Cartella personale*)

Le indicazioni generali e particolari del trattamento, quali emergono dall'osservazione della personalità, sono inserite, unitamente ai dati giudiziari e biografici, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

ART. 17.

(*Raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati*)

Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere non elevato e, comunque, tale da non ostacolare l'individualizzazione del trattamento.

Il raggruppamento dei soggetti nei singoli istituti e nelle sezioni di ciascun istituto è disposto con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento comune.

Devono rigorosamente essere evitate l'occasione e la possibilità di reciproche influenze nocive all'efficacia rieducativa del trattamento.

È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani dai 18 ai 25 anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.

I militari nonché i detenuti e gli internati per reati politici sono separati dagli altri.

Per gli ecclesiastici e i religiosi si osservano le norme previste dall'articolo 8 del Concordato fra l'Italia e la Santa Sede.

È consentita, in particolari circostanze, la ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.

ART. 18.

(*Regolamento dell'istituto*)

In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'Amministrazione impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.

Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della consulenza di uno psicologo.

Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministero.

ART. 19.

(*Regime per gli imputati*)

Il regime per gli imputati dev'essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Gli imputati non possono essere sottoposti a osservazione scientifica della personalità né subire restrizioni che non sono strettamente indispensabili a fini giudiziari o di sicurezza e ordine degli istituti.

Il regime di vita degli imputati deve, comunque, essere informato al rispetto della personalità.

Gli imputati non hanno l'obbligo di indossare il vestiario uniforme; possono indossare abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti.

ART. 20.

(*Trattamento degli internati*)

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro tende ad integrare quello ricevuto dai soggetti nella precedente esecuzione della pena, allo scopo di conseguire il loro definitivo riadattamento sociale.

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e di custodia è prevalentemente fondato sulla cura specialistica delle infermità e delle anormalità psichiche dei soggetti.

TITOLO II

REGIME DEGLI ISTITUTI

CAPO I

CONDIZIONI DI VITA DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI.

ART. 21.

(*Locali di soggiorno e di pernottamento*)

I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale o artificiale in modo da permettere il lavoro o la lettura, aereati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigano, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

I locali destinati al pernottamento consistono in camere che devono essere a un posto o a tre o più posti.

Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

Ciascun detenuto e internato dispone di letto individuale con adeguato corredo.

ART. 22.

(*Igiene personale*)

I detenuti e gli internati sono obbligati all'osservanza delle norme igieniche personali e collettive e, a tal fine, sono messi in grado di usare, in modo proprio e decente, di lavabi e di bagni o docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba.

Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

ART. 23.

(*Permanenza all'aperto*)

Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta e, quando ciò non sia possibile per particolari condizioni, per non meno di un'ora al giorno.

La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

ART. 24.

(*Servizio sanitario*)

Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.

Ove siano necessarie cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura.

All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari inda-

gini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.

I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetti di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale.

In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.

L'Amministrazione, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni e di istituzioni pubbliche o private.

I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia.

Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertarne lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e lo stato sanitario dei ristretti negli istituti.

Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì il magistrato addetto al competente ufficio di sorveglianza.

ART. 25.

(*Alimentazione*)

Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.

Il vitto è somministrato in locali all'uopo destinati e in orari convenienti.

I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

ART. 26.

(*Vestiario e corredo*)

Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e

di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.

L'abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa. È concesso l'abito di lavoro quando è reso necessario dalla attività svolta.

CAPO II

DISCIPLINA.

ART. 27.

(Regime disciplinare)

Il regime disciplinare, considerato quale parte integrante del trattamento penitenziario, è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo.

Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti e tende ad ottenere la loro spontanea adesione al rispetto delle norme della vita collettiva. Devono, comunque, evitarsi restrizioni non necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza.

ART. 28.

(Ricompense)

Le ricompense, previste dalla presente legge e dal regolamento, hanno lo scopo di premiare la buona condotta e l'impegno dimostrato nel secondare l'attuazione del programma di trattamento, stimolando una maggiore e spontanea adesione ad esso.

ART. 29.

(Infrazioni disciplinari e punizioni)

I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.

Le punizioni e le autorità competenti ad infliggerle sono tassativamente indicate nella presente legge.

Nessuna punizione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe.

Nell'applicazione delle punizioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto, delle precedenti infrazioni

commesse, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.

Le punizioni sono eseguite nel rispetto della personalità.

ART. 30.

(Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione)

Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti della persona dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti della persona dei detenuti e internati, deve immediatamente riferirne al direttore dello istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia previsto da leggi e, comunque, non può farsi ricorso ad esso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.

TITOLO III

ASSISTENZA

ART. 31.

(Assistenza alle famiglie)

Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il futuro reinserimento di essi nell'ambiente esterno.

Può essere utilizzata, all'uopo, la collaborazione di enti pubblici qualificati nell'assistenza sociale.

ART. 32.

(*Assistenza post-penitenziaria*)

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente.

I dimessi affetti da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza psichiatrica, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

TITOLO IV

ISTITUTI PENITENZIARI

ART. 33.

(*Istituti per adulti*)

Gli istituti per adulti dipendenti dall'Amministrazione si distinguono in:

1) case di custodia preventiva;

2) istituti per l'esecuzione delle pene;

3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;

4) centri di osservazione.

ART. 34.

(*Case di custodia preventiva*)

Le case di custodia preventiva sono mandamentali e circondariali.

Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.

Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni Autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.

Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall'Autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.

Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.

ART. 35.

(*Istituti per l'esecuzione delle pene*)

Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:

1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.

Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;

2) case di reclusione per l'esecuzione della pena della reclusione.

Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.

Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.

ART. 36.

(*Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive*)

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:

colonie agricole;

case di lavoro;

case di cura e custodia;

ospedali psichiatrici giudiziari.

In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice penale.

Possono essere istituite:

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario:

sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.

ART. 37.

(*Centri di osservazione*)

I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.

Ai detti centri sono assegnati, per il periodo di tempo necessario all'osservazione, i condannati e gli internati, al fine di rilevarne lo stato della personalità e di acquisire le indicazioni generali e particolari sul trattamento da applicare.

Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.

Su richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per la esecuzione di perizie medico legali anche le persone sottoposte a procedimento penale.

I centri di osservazione svolgono, altresì, opera di ricerca scientifica e prestano la loro consulenza alle direzioni degli altri istituti penitenziari con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 38.

(*Caratteristiche degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza*)

I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

ART. 39.

(*Istituti per infermi e minorati*)

I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati in istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.

A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.

ART. 40.

(*Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti*)

La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonché delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI

CAPO I

NORME COMUNI SUL TRATTAMENTO NEGLI ISTITUTI.

ART. 41.

(Isolamento)

Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:

1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;

2) per gli imputati durante l'istruttoria, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'Autorità giudiziaria.

ART. 42.

(Perquisizione personale)

I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale soltanto per motivi di sicurezza.

ART. 43.

(Norme particolari per gli imputati)

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvi giustificati motivi o salva contraria disposizione dell'Autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

Per quanto attiene alla istruzione e allo esercizio del culto valgono le norme stabilite per gli altri detenuti.

Coloro che ne fanno richiesta possono essere autorizzati a provvedere, a proprie spese, al vitto giornaliero.

ART. 44.

(Tabelle vittuarie)

La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.

Una rappresentanza di detenuti o internati, settimanalmente designata per sorteggio, verifica l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.

Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento.

ART. 45.

(*Obbligo del vestiario uniforme - Oggetti personali*)

I condannati a pena detentiva non inferiore ad un anno e gli internati sono obbligati a indossare il vestiario uniforme.

Possono indossare gli abiti di loro proprietà nei casi stabiliti dal regolamento.

I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di oggetti di corredo di loro proprietà.

ART. 46.

(*Modalità del lavoro*)

Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

Gli imputati sono ammessi al lavoro con le modalità previste dall'articolo 43.

Il lavoro è remunerato.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio come apprendisti. Ad essi è assicurato il trattamento economico previsto per l'apprendistato.

L'Amministrazione prende tutte le iniziative utili ad assicurare ai detenuti e agli internati il lavoro, organizzandolo sia nell'interno degli istituti sia all'aperto.

Nel caso di assegnazione al lavoro all'aperto, i detenuti e gli internati, singolarmente o in gruppi, possono essere scortati all'esterno degli istituti per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private. I minori degli anni 21, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'aperto, sono avviati al lavoro senza scorta salvo che la scorta sia

ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato.

I detenuti e gli internati che mostrino interessi culturali o attitudini artistiche possono essere esonerati dal lavoro manuale ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività intellettuali o artistiche.

ART. 47.

(*Commissione per la determinazione delle mercedi*)

Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti in relazione al tipo di lavoro, alla capacità e al rendimento del detenuto sono equitativamente determinate in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali e compatibilmente con la situazione giuridica del detenuto o dell'internato, da una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, della difesa, dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e della sanità.

Segretario della commissione è il direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

ART. 48.

(*Remunerazione ed assicurazione*)

La remunerazione, prevista dal codice penale, è determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati è versata alla cassa di cui all'articolo 78.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta agli imputati è accantonata ed è versata all'avente diritto in caso di assoluzione o alla cassa di cui al precedente comma in caso di condanna.

Ai detenuti lavoratori si applicano tutte le norme in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale.

ART. 49.

(*Assegni familiari*)

Al detenuto od internato che lavora sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.

ART. 50.

(*Pignorabilità, sequestrabilità e ripartizione della remunerazione*)

Sulla remunerazione dovuta ai condannati e agli internati sono operati i prelievi rispettivamente previsti dal codice penale.

In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati o internati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti.

La remunerazione dovuta agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti.

La parte di remunerazione riservata ai detenuti e agli internati è lasciata nella piena disponibilità degli stessi.

ART. 51.

(*Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati*)

I diritti che dalla presente legge derivano ai detenuti e agli internati sono da essi personalmente esercitabili anche se legalmente interdetti, fatta eccezione per i diritti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 46.

ART. 52.

(*Peculio e fondo profitti*)

Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo 50 e dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà, inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.

ART. 53.

(*Gare*)

Negli istituti possono essere organizzate gare scolastiche, culturali per stimolare l'apprendimento professionale e gare sportive.

Ai vincitori delle gare possono essere concessi attestati, premi in danaro o in natura od altre ricompense, a norma del regolamento.

ART. 54.

(*Colloqui*)

I colloqui dei detenuti e degli internati si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

I colloqui degli imputati con i difensori devono avvenire fuori da ogni controllo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

ART. 55.

(*Corrispondenza*)

I detenuti e gli internati hanno diritto di corrispondere con il mondo esterno. Il magistrato di sorveglianza può disporre che la corrispondenza di singoli detenuti sia sottoposta a visto della direzione con provvedimento motivato.

L'Amministrazione pone a disposizione dei detenuti e degli internati gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele del caso.

Per gli imputati le autorizzazioni e il visto sono di competenza dell'Autorità giudiziaria.

ART. 56.

(*Comunicazione dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi*)

I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario e dei loro trasferimenti.

In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

ART. 57.

(*Modalità dei reclami*)

I detenuti e gli internati possono presentare reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

al magistrato di sorveglianza;
al direttore dell'istituto;
agli ispettori;
al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena;
alle Autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
al Capo dello Stato;
al Ministro di grazia e giustizia.

Il detenuto o l'internato che intende proporre un reclamo può chiedere di essere sentito dal direttore dell'istituto.

ART. 58.

(*Punizioni disciplinari*)

Le punizioni disciplinari non possono essere corporali e consistono in:

1) richiamo;
2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;
3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni.

ART. 59.

(*Autorità competente a deliberare le punizioni*)

Le punizioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzione di presidente, dal cappellano, dal sanitario e dall'educatore.

ART. 60.

(*Visite a familiari*)

Nel caso di imminente pericolo di vita del coniuge, del figlio o del genitore o delle persone eventualmente indicate ai sensi dello articolo 56, ai condannati può essere concesso, dal magistrato di sorveglianza, il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo.

Analogo permesso può essere concesso dall'Autorità giudiziaria agli imputati.

ART. 61.

(*Nascite, matrimoni, decessi*)

Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenuti in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto.

La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'Autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero.

La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti o delle altre persone di cui all'articolo 56 della presente legge che ne facciano richiesta.

ART. 62.

(*Trasferimenti*)

I trasferimenti dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguiti rispettivamente dal personale dell'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.

Nella esecuzione dei trasferimenti sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per ridurne i disagi.

Nei casi indicati dai regolamenti è consentito l'uso di abiti civili.

ART. 63.

(*Dimissione*)

La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il direttore dell'istituto dà notizia della dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.

Il direttore deve informare anticipatamente della dimissione il magistrato di sorveglianza nonché l'autorità di pubblica sicurezza quando il soggetto deve essere sottoposto a misura di sicurezza.

Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obbiettive circa la condotta tenuta.

I soggetti, che ne siano privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.

CAPO II

SEMILIBERTÀ, LICENZE E LIBERAZIONE ANTICIPATA.

ART. 64.

(Regime di semilibertà)

Nel corso della espiazione della pena, può disporsi la semilibertà del condannato.

Il regime di semilibertà consiste:

a) nell'affidamento del condannato al servizio sociale fuori dell'istituto di pena;

b) nella concessione al detenuto di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative ed istruttive.

I detenuti ammessi al regime di semilibertà di cui alla lettera *b*) sono destinati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

ART. 65.

(Ammissione alla semilibertà)

Al regime di semilibertà di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo non superiore a due anni; al regime di semilibertà di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo superiore a due anni, ed i sottoposti alle misure di sicurezza detentive.

Per il computo della durata delle pene di cui al comma precedente non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente alla pena detentiva e convertita a norma di legge.

Il condannato a pena detentiva superiore a due anni è ammesso al regime di semilibertà di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena.

L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire

il graduale reinserimento del soggetto nella società.

Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.

ART. 66.

(*Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà*)

Al condannato ammesso al regime di semilibertà di cui alla lettera *b*) dell'articolo 64 possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni trenta all'anno.

Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.

La licenza è revocabile indipendentemente dalla revoca del regime di semilibertà.

ART. 67.

(*Licenze per i sottoposti a misure di sicurezza detentive*)

Ai sottoposti a misure di sicurezza detentive può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.

Ai sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; ai predetti può essere concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.

Durante la licenza i soggetti sono in stato di libertà vigilata.

Se nel corso della licenza l'internato commette un reato o contravviene agli obblighi impostigli con la libertà vigilata, la licenza può essere revocata.

ART. 68.

(*Liberazione anticipata*)

La liberazione anticipata consiste in un abbuono di pena fino a un massimo di giorni venti per ciascun semestre di pena detentiva scontata.

Il beneficio è concesso al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la

corte o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

La condanna per delitto commesso nel corso della esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

Nel computo della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale la parte di pena detratta ai sensi del presente articolo si considera come scontata.

ART. 69.

(*Disposizioni per il condannato all'ergastolo*)

Per la pena dell'ergastolo si applicano, in quanto compatibili, le norme sancite dal presente ordinamento per l'esecuzione della pena di reclusione.

CAPO III

LIBERAZIONE CONDIZIONALE E LIBERTÀ VIGILATA.

ART. 70.

(*Liberazione condizionale*)

La liberazione condizionale, oltre che richiesta dal condannato, può essere proposta dal direttore dell'istituto o dal consiglio di disciplina.

ART. 71.

(*Modalità di esecuzione della libertà vigilata*)

I sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, sono affidati al servizio sociale, al fine del loro reinserimento nell'ambiente libero.

CAPO IV

REMISSIONE DEL DEBITO PER SPESE DI GIUSTIZIA.

ART. 72.

(*Remissione del debito*)

Il debito per le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento può essere rimesso, nei confronti dei condannati che si sono distinti per condotta esemplare.

La condotta si considera esemplare quando il liberando, durante la detenzione, abbia manifestato costante impegno e dedizione al lavoro e all'apprendimento scolastico e professionale.

ART. 73.

(*Legittimazione alle richieste dei benefici*)

Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 64, 65, 66, 67, 68 e 70 possono esser richiesti dal condannato e dai suoi prossimi congiunti o proposti dai direttori, e dagli addetti al trattamento del condannato di cui agli articoli 84, 85 e 86.

TITOLO VI

VIGILANZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. VISITE AGLI ISTITUTI

CAPO I

MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA.

ART. 74.

(*Uffici di sorveglianza*)

Gli uffici di sorveglianza sono costituiti presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge ed hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali indicati nella citata tabella.

Ai detti uffici, per l'esercizio delle funzioni elencate nell'articolo successivo, sono assegnati magistrati di appello e di tribunale, nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.

I magistrati addetti agli uffici di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

ART. 75.

(*Funzioni del magistrato di sorveglianza*)

Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministero le esigenze dei vari servizi, con riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo.

Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Approva il programma di trattamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 15, e, nel corso del suo svolgimento, impartisce le disposizioni che ritiene opportune in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi dei detenuti e degli internati, nonché al fine della loro rieducazione.

Sopraintende, inoltre, alla esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive; interviene nell'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e svolge le altre funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi.

Il magistrato di sorveglianza decide sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme circa:

a) la corrispondenza della remunerazione alla qualifica lavorativa attribuita, la durata del tirocinio, il riposo festivo e le assicurazioni sociali;

b) l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.

Il magistrato di sorveglianza provvede altresì in ordine alla semilibertà, alle licenze, alla liberazione anticipata, alla liberazione condizionale ed alla remissione del debito, con ordinanza motivata, sentiti l'interessato ed il suo difensore, avvalendosi, per la decisione, della consulenza di tecnici del trattamento.

Avverso tale ordinanza, notificata all'interessato, al suo difensore e al pubblico ministero, è ammessa impugnazione alla Corte di appello territorialmente competente da parte dello stesso pubblico ministero per violazione di legge e da parte del detenuto o dell'internato o del difensore da essi nominato anche per motivi di merito.

L'impugnazione ed i relativi motivi devono essere proposti entro 15 giorni dalla data della notifica del provvedimento.

Entro 30 giorni dalla ricezione della impugnazione da parte della Cancelleria, la Corte di appello decide, in camera di consiglio, con le modalità e nelle forme di cui al sesto comma.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge, entro 20 giorni dalla data di notificazione della decisione.

CAPO II

VISITE AGLI ISTITUTI.

ART. 76.

(Visite agli istituti)

Gli istituti penitenziari non possono essere visitati senza autorizzazione del Ministero.

L'autorizzazione non occorre per:

a) i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento, i presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

b) il presidente della Corte d'appello ed il procuratore generale della Repubblica, il presidente del tribunale ed il procuratore della Repubblica, nonché i magistrati di sorveglianza, nell'ambito del distretto o circondario in cui esercitano le loro funzioni;

c) ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;

d) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;

e) gli ispettori generali dell'Amministrazione penitenziaria;

f) il prefetto della provincia;

g) il medico provinciale;

h) il questore della provincia;

i) gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;

l) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;

m) l'ispettore dei cappellani.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e i ministri di altri culti per l'esercizio del loro ministero nonché i componenti del consiglio di aiuto sociale, gli assistenti volontari e gli assistenti sociali non appartenenti al servizio sociale penitenziario, per lo svolgimento delle loro attività.

TITOLO VII

SERVIZIO SOCIALE E ASSISTENZA

CAPO I

SERVIZIO SOCIALE.

ART. 77.

(Centri di servizio sociale)

Nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di servizio sociale per adulti.

Il Ministro per la grazia e la giustizia può disporre, con suo decreto, che per più uffici di sorveglianza sia istituito un solo centro di servizio sociale stabilendone la sede.

I centri di servizio sociale dipendono dall'Amministrazione penitenziaria e la loro organizzazione è disciplinata dal regolamento.

Il personale dei centri svolge, su richiesta del magistrato di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei detenuti e degli internati di cui al titolo V; presta la sua opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

Presta, inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti e dei consigli di aiuto sociale, opera di consulenza ed ogni altra attività per favorire il buon esito del trattamento penitenziario e post-penitenziario.

CAPO II

ASSISTENZA.

ART. 78.

(Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto)

Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

La cassa ha personalità giuridica, è amministrata con le norme della contabilità di Stato e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme pre-

viste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

La cassa è amministrata da un consiglio composto:

1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

3) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

4) da un rappresentante dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della direzione generale.

Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette.

Il patrimonio della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all'articolo 48.

I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.

ART. 79.

(*Consigli di aiuto sociale*)

Il consiglio di patronato di cui all'articolo 149 del codice penale assume la denominazione di « consiglio di aiuto sociale ».

Detto consiglio, oltre alle attribuzioni previste dal citato articolo 149, ha quella di provvedere al soccorso e alla assistenza alle vittime del delitto in stato di comprovato bisogno.

Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale.

Il consiglio è presieduto dal procuratore della Repubblica e di esso fanno parte il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o altro magistrato da lui designato, un magistrato di sorveglianza, un rappresentante del prefetto, il sindaco o un suo delegato, il questore o un suo delegato, il medico provinciale, il dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, un rappresentante della federazione provinciale dell'Opera nazionale per la maternità e infanzia, un rappresentante dell'ordinario diocesano, i direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti

nominati dal procuratore della Repubblica fra i designati dagli Enti pubblici qualificati nell'assistenza sociale.

I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto sociale in un unico ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvede:

1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'articolo 149 del codice penale ed all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;

3) con i proventi delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con decreto del Ministro del tesoro sul bilancio della cassa delle ammende nella misura del 50 per cento del loro ammontare;

4) con i fondi ordinari di bilancio;

5) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo 78 e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dall'ente a tale scopo.

Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalità del funzionamento del consiglio di aiuto sociale.

ART. 80.

(*Attività del consiglio di aiuto sociale per la assistenza penitenziaria e post-penitenziaria*)

Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività:

1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;

2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari;

3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e svolge.

anche a mezzo del comitato di cui all'articolo seguente, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;

4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e lavorazioni per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro;

5) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie;

6) segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;

7) concede sussidi in denaro o in natura;

8) coordina l'attività assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonché delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficienza diretta ad assicurare il più efficace e appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati;

9) segnala al Ministero gli enti, le associazioni e le persone meritevoli della concessione del diploma al merito della redenzione sociale.

ART. 81.

(*Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale*)

Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l'ente di cui al comma settimo dell'articolo 79, è istituito il comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.

Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro esponenti rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locale, designati dal presidente della Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva

dell'Amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all'articolo 77.

I componenti del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di aiuto sociale.

ART. 82.

(*Assistenti volontari*)

L'Amministrazione penitenziaria può autorizzare persone benemerite nel campo della assistenza e dell'educazione a visitare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, alla cura dei rapporti con i familiari e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

ART. 83.

(*Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto*)

Il consiglio di aiuto sociale, nel settore del soccorso e della assistenza alle vittime del delitto, svolge le seguenti attività:

1) presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto;

2) provvede all'assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.

TITOLO VIII

PERSONALE

ART. 84.

(*Personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena*)

Agli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre il personale previsto dalle leggi vigenti, sono addetti gli assistenti sociali e gli educatori con le attribuzioni di cui agli articoli 85 e 86.

Gli assistenti sociali sono addetti anche ai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 77.

Per esigenze particolari e transitorie degli istituti di prevenzione e di pena l'Amministrazione può avvalersi di personale aggregato giornaliero entro limiti numerici da concordare, annualmente, con il Ministero del tesoro.

Al personale aggregato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale aggregato.

ART. 85.

(*Attribuzioni degli assistenti sociali*)

Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, nell'ambito dei centri di servizio sociale di cui all'articolo 77 della presente legge o presso gli istituti di prevenzione e di pena.

Gli assistenti sociali della carriera di concetto, in relazione alle attività indicate nell'articolo 77, partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati, curano i rapporti dei medesimi con i loro familiari e operano nell'ambiente esterno al fine di rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento dei soggetti nella vita familiare e sociale.

Gli assistenti sociali svolgono attività di servizio sociale anche in favore degli imputati, quando sia consentito.

Esercitano opera di vigilanza e assistenza nei confronti dei sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive e prestano assistenza ai dimessi che la richiedono.

ART. 86.

(*Attribuzioni degli educatori*)

Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.

Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati.

Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali ed organizzano le attività di tempo libero.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 87.

(Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori)

La tabella dell'organico del personale della carriera direttiva di servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio 1963, n. 1085, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Il personale della carriera direttiva di servizio sociale, oltre alle attribuzioni previste dalla citata legge, coordina e partecipa alle attività di cui all'articolo 77 della presente legge.

Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

Le dotazioni organiche dei ruoli, di cui al precedente comma, sono stabilite rispettivamente dalle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge.

Al personale della carriera direttiva di servizio sociale, qualora sia addetto al servizio sociale per adulti, e al personale delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e del regolamento degli impiegati civili di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni.

Le materie di esame e la composizione delle commissioni per i concorsi di ammissione e di progressione nella carriera dei ruoli sopraindicati, anche per quanto concerne il personale della carriera direttiva di servizio sociale, saranno stabilite col regolamento di esecuzione.

ART. 88.

(Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indirà un concorso, per esame speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del dieci per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.

Tale concorso è riservato, indipendentemente dai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono, di fatto, a qualunque titolo, e con carattere continuativo da almeno un anno, attività di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e pena per adulti e siano forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Il concorso di cui al presente articolo consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:

1) teoria e pratica del servizio sociale;
2) psicologia generale;
3) nozioni di diritto e procedura penale;
4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

La Commissione esaminatrice è presieduta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed è composta dai seguenti membri:

un magistrato di Corte d'appello addetto alla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

un docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia;

un ispettore generale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

un docente di materie di servizio sociale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva della detta Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore (ex coefficiente 325).

Supereranno la prova i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.

I vincitori del concorso saranno nominati:

a) alla qualifica di assistente sociale se abbiano prestato la loro opera continuativa

di assistente sociale nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per almeno dieci anni;

b) alla qualifica di assistente sociale aggiunto se abbiano prestato tale opera per almeno sette anni;

c) alla qualifica iniziale se abbiano prestato tale opera per un periodo inferiore a quattro anni.

Nei confronti di coloro i quali saranno inquadrati alle qualifiche di vice assistente sociale e di assistente sociale aggiunto ai sensi del precedente comma, gli anni di servizio di assistente sociale, prestato in modo continuativo nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena oltre i limiti rispettivamente di quattro e sette anni, sono computati ai fini della promozione alla qualifica immediatamente superiore.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del concorso hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio, prestati in modo continuativo in qualità di assistente sociale nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai fini del trattamento di quiescenza.

ART. 89.

(*Personale per gli uffici di sorveglianza*)

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, sarà determinato il contingente dei magistrati e del personale di cui all'articolo 74 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.

ART. 90.

(*Regolamenti di esecuzione*)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarà emesso di concerto anche con il Ministro della pubblica istruzione.

Fino all'emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento vigente.

ART. 91.

(*Onere finanziario*)

L'ampliamento del ruolo organico della carriera direttiva degli assistenti sociali, la istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti e l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per gli istituti per adulti, previsti dalla presente legge, saranno attuati progressivamente nel termine di un quinquennio.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, valutato in lire 700.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA *A*.

SEDI E GIURISDIZIONI DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA

ANCONA - Tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.

MACERATA - Tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.

BARI - Tribunali di Bari, Trani.

FOGGIA - Tribunali di Foggia, Lucera.

BOLOGNA - Tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.

MODENA - Tribunale di Modena.

REGGIO EMILIA - Tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.

BRESCIA - Tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.

MANTOVA - Tribunali di Mantova, Cremona.

CAGLIARI - Tribunali di Cagliari, Oristano.

NUORO - Tribunali di Nuoro, Lanusei.

SASSARI - Tribunali di Sassari, Tempio Pausania.

CALTANISSETTA - Tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.

CATANIA - Tribunali di Catania, Caltagirone.

SIRACUSA - Tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.

CATANZARO - Tribunali di Catanzaro, Crotone, Nicastro, Vibo Valentia.

COSENZA - Tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.

REGGIO CALABRIA - Tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.

FIRENZE - Tribunali di Firenze, Arezzo, Prato.

SIENA - Tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.

LIVORNO - Tribunale di Livorno.

PISA - Tribunali di Pisa, Lucca, Pistoia.

GENOVA - Tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.

APUANIA MASSA - Tribunali di Apuania Massa. La Spezia.

L'AQUILA - Tribunali di L'Aquila, Avezzano, Lanciano, Sulmona.

PESCARA - Tribunali di Pescara, Chieti, Teramo, Vasto.

LECCE - Tribunali di Lecce, Brindisi.

MESSINA - Tribunali di Messina, Mistretta, Patti.

MILANO - Tribunali di Milano, Lodi, Monza.

PAVIA - Tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.

VARESE - Tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.

NAPOLI - Tribunali di Napoli, Ariano Irpino, Avellino, Benevento.

CAMPOBASSO - Tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.

SALERNO - Tribunali di Salerno, Sant'Angelo dei Lombardi, Vallo della Lucania.

SANTA MARIA CAPUA VETERE - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

PALERMO - Tribunali di Palermo, Termini Imerese.

AGRIGENTO - Tribunali di Agrigento, Sciacca.

TRAPANI - Tribunali di Trapani, Marsala.

PERUGIA - Tribunali di Perugia, Spoleto.

ORVIETO - Tribunali di Orvieto, Terni.

POTENZA - Tribunali di Potenza, Lagonegro, Sala Consilina.

MATERA - Tribunali di Matera, Melfi.

ROMA - Tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.

FROSINONE - Tribunali di Frosinone, Cassino.

VITERBO - Tribunali di Viterbo, Rieti.

TORINO - Tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.

ALESSANDRIA - Tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.

NOVARA - Tribunali di Novara, Aosta, Biella, Verbania.

VERCELLI - Tribunali di Vercelli, Casale Monferrato, Ivrea.

CUNEO - Tribunali di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.

TRENTO - Tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.

TRIESTE - Tribunale di Trieste.

GORIZIA - Tribunali di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Udine.

VENEZIA - Tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.

PADOVA - Tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.

VERONA - Tribunali di Verona, Vicenza.

TABELLA *B*.

RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA DIRETTIVA
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Ex coefficiente	QUALIFICA	Organico
500	Ispettori di servizio sociale	6
402	Dirigenti superiori di servizio sociale	12
325	Dirigenti di servizio sociale	
271	Dirigenti aggiunti di servizio sociale	70
229	Vice dirigenti di servizio sociale	
		88

TABELLA *C*.

RUOLO ORGANICO DEGLI EDUCATORI - CARRIERA DI CONCETTO

Ex coefficiente	QUALIFICA	Organico
500	Educatori dirigenti	20
402	Educatori capi	50
325	Primi educatori	100
271	Educatori	
229	Educatori aggiunti	240
202	Vice educatori	
		410

TABELLA *D*.

RUOLO ORGANICO
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI - CARRIERA DI CONCETTO

Ex coefficiente	QUALIFICA	Organico
402	Assistenti sociali superiori	50
325	Primi assistenti sociali	100
271	Assistenti sociali	
229	Assistenti sociali aggiunti	220
202	Vice assistenti sociali	
		370